

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4595 del 31/08/2017
Oggetto	Rinnovo tardivo della concessione n. 2695 del 06/03/2012 della Regione Emilia-Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico sita in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Vergiano del Comune di Rimini, utilizzata per aeromodellismo sportivo.Procedimento RN05T0001/17RN02. Richiedente: Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4782 del 31/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo tardivo della concessione n. 2695 del 06/03/2012 della Regione Emilia-Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico sita in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Vergiano del Comune di Rimini, utilizzata per aeromodellismo sportivo.

Procedimento RN05T0001/17RN02. Richiedente: Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle “*Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica*”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali della Regione Emilia Romagna n. 1816 del 17/02/2005, n. 5857 del 29/04/2005 e n. 2695 del 06/03/2012 con la quale, infine, è stato rilasciato all’Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini Onlus (C.F. 91109650407) il rinnovo e cambio di titolarità della concessione per l’occupazione dell’area demaniale sita in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Vergiano del Comune di Rimini nel tratto distinto catastalmente al foglio n. 77 mappale n. 59/parte e antistante di superficie complessiva pari a 3.574 m² utilizzata per aeromodellismo sportivo;

VISTA l’istanza pervenuta il 22/03/2017 e registrata al protocollo PGRN/2017/2768 in data 27/03/2017 con la quale il Sig. Vespignani Adler, in qualità di Presidente pro-tempore dell’Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini Onlus (C.F. 91109650407), ha chiesto il rinnovo tardivo della concessione n. 2695 del 06/03/2012, scaduta in data 16/02/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, l’istanza di rinnovo presentata oltre il termine di scadenza della concessione, con l’occupazione dell’area che non ha subito interruzioni, può essere considerata a regolarizzazione dell’occupazione intercorsa tra la scadenza della concessione e la presentazione della stessa istanza;

DATO ATTO:

- che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 2695 del 06/03/2012, fino all’annualità 2016 compresa. e per l’annualità 2017, così come risulta dall’archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;
- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul n. 108 del 19/04/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’area demaniale in questione non ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000;

- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2017/3349 del 14/04/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015, n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1663 del 31/05/2017, trasmessa con nota di prot. PC.2017.24737 del 05/06/2017 e registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/5129 in data 06/06/2017, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, indicando condizioni e prescrizioni particolari per l'esercizio della concessione recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è stato confermato in € 125,00 (euro centoventicinque/00), salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il deposito cauzionale di € 125,00 versato dal richiedente alla Regione Emilia Romagna in data 01/03/2012 a garanzia degli obblighi della concessione n. 2695 del 06/03/2012 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che il richiedente, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, deve costituire un'integrazione al deposito cauzionale pari ad € 125,00 al fine di costituire un deposito cauzionale complessivo di € 250,00;
- che il richiedente in data 23/08/2017 ha versato l'integrazione al deposito cauzionale di € 125,00 sul c/c postale della Regione Emilia-Romagna n. 367409;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PGRN/2017/7440 del 04/08/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2017/8014 del 28/08/2017;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 22/03/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per un massimo di anni sei;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare all'Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini Onlus (C.F. 91109650407) il rinnovo tardivo della concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico sita in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Vergiano del Comune di Rimini nel tratto distinto catastalmente al foglio n. 77 mappale n. 59/parte e antistante, di superficie complessiva pari a 3.574 m² utilizzata per aeromodellismo sportivo. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto n. 1816 del 17/02/2005;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture eventualmente edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 16/02/2017 (data di scadenza della concessione n.2695 del 06/03/2012) e avrà durata sino al 31/12/2022;
6. di stabilire il canone annuo in €.125,00 (euro centoventicinque/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 2695 del 06/03/2012, fino all'annualità 2016 compresa. e per l'annualità 2017;
9. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 125,00 (euro centoventicinque/00) versato in data 01/03/2012 integrato con versamento di € 125,00 (euro centoventicinque/00) in data 23/08/2017 per un importo complessivo di € 250,00 imputato al Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e che sarà trasmessa al concessionario copia del presente provvedimento;

12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore dell'Aeroclub Aeromodellistico La Fenice Rimini Onlus (C.F. 91109650407), in seguito indicato come "Concessionario".

Procedimento RN05T0001/17RN02.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto il rinnovo tardivo della concessione n. 2695 del 06/03/2012, scaduta in data 16/02/2017, per l'occupazione di un'area del demanio idrico sita in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Vergiano del Comune di Rimini nel tratto distinto catastalmente al foglio n. 77 mappale n. 59/parte e antistante, di superficie complessiva pari a 3.574 m² utilizzata per aeromodellismo sportivo.

Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto n. 1816 del 17/02/2005.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 16/02/2017 e durata fino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 (Euro centoventicinque/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni;
2. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
4. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
5. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
7. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
8. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
9. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
10. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;

12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1663 del 31/05/2017 di seguito riportate:

1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata del presente atto di concessione;
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
3. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario;
4. Essendo l'area demaniale in questione a ridosso del ciglio di sponda del F. Marecchia, si ritengono per essa validi gli strumenti di autotutela da attivarsi per le aree soggette ad alluvioni frequenti, per tempi di ritorno fino a 50 anni, come riportato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; pertanto il Concessionario dovrà adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi discendenti da un possibile evento idraulico avverso;

5. Il Concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale finalizzata ad evitare la permanenza di persone nell'area demaniale in questione durante eventi di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Concessionario consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto bollettino di criticità;
6. Il tratto di pista utilizzata per il decollo e l'atterraggio degli aeromodelli dovrà essere delimitato da recinzione precaria al fine di impedire l'accesso agli estranei nell'area di volo;
7. Lo spazio aereo utilizzato dagli aeromodelli dovrà essere indicato e delimitato a terra a da apposita segnaletica posta su pali e da bandierine rosse;
8. E' vietato l'impiego di tutti gli aeromodelli con motore a turbina e/o a ventole intubate, che non sono in grado di rispettare i limiti dell'area di sorvolo;
9. Eventuali danni causati a terzi conseguenti all'utilizzo di tale attività sono da ricondurre esclusivamente al concessionario;
10. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
11. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate; per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;
12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;
13. E' compito del Concessionario presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
14. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
15. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con*

rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.